MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01 DEL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO SOCIETÀ COOPERATIVA

SEZIONE VI

ISTITUZIONE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE E PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

Revisioni
Versione 1: Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15.04.2016
Versione 2: Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 08.10.2021
Versione 3: Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12.01.2024

INDICE

1. **WHISTLEBLOWING EX D.LGS. 24/2023 – INTRODUZIONE E FONTI NORMATIVE**
2. **DESTINATARI DELLA PRESENTE PROCEDURA**
3. **L'OGGETTO E IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**
4. **IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE ISTITUITO PRESSO LA SOCIETÀ**
5. **GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**
6. **SEGNALAZIONI ANONIME**
7. **DIVIETO DI COMPORTAMENTI RITORSIVI**
8. **CANALE ESTERNO PRESSO ANAC – DIVULGAZIONE PUBBLICA**

1. WHISTLEBLOWING EX D.LGS. 24/2023 – INTRODUZIONE E FONTI NORMATIVE

I destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01 del **Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa** sono tenuti, a tutela dell'integrità dell'ente, al suo rispetto in ogni sua parte ed al contempo alla vigilanza sul suo rispetto da parte di tutti gli altri destinatari e dipendenti a qualsiasi livello.

A tale fine la Società ha attivato una procedura di reporting e controllo diffuso sul rispetto della legalità delle operazioni ed attività aziendali, nonché sul rispetto del Modello organizzativo, in base alla quale ogni destinatario può segnalare in buona fede i casi di eventuali illeciti da chiunque commessi all'interno della Società, anche a prescindere da vincoli gerarchici.

Ogni destinatario del Modello organizzativo, ad ogni livello, ha così il dovere/potere di segnalare attraverso i canali di segnalazione predisposti dalla Società condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, violazioni del Modello organizzativo della Società, e violazioni rilevanti ai sensi del d.lgs. 24/2023. Le segnalazioni devono basarsi su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Con d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il legislatore italiano ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea. La nuova disciplina è orientata a garantire la protezione dei soggetti che, con segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, contribuiscono all'emersione e prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'ente di appartenenza, e quindi si espongono al rischio di essere destinatari di ritorsioni.

In attuazione dell'art. 6, co. 2bis, D.lgs. 231/2001, come novellato dall'art. 24, co. 5, d.lgs. 24/2023, con il presente documento la Società istituisce il proprio canale interno di segnalazione e ne descrive il funzionamento.

2. DESTINATARI DELLA PRESENTE PROCEDURA

I soggetti destinatari della presente procedura, e quindi i potenziali segnalanti, sono:

- i dipendenti della Società;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Va evidenziato che le tutele di cui al d.lgs. 24/2023 si applicano anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Oltre al destinatario-denunciante, le tutele di cui al d.lgs. 24/2023 si applicano anche:

- al facilitatore - persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione;
- a persone nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, se legate a questo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- a colleghi di lavoro del segnalante, se lavorano nel medesimo contesto lavorativo e hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente;
- a enti di proprietà del segnalante;
- a enti presso i quali il segnalante lavora;
- a enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

3. L'OGGETTO E IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione
Possono costituire oggetto della segnalazione:

- illeciti civili;
- illeciti amministrativi;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/01;
- reati;
- illeciti contabili;
- violazioni del diritto dell'Unione Europea e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, d.lgs. 24/2023 non possono costituire oggetto della segnalazione:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali, che quindi già garantiscono apposite procedure di segnalazione, come ad esempio in materia di abusi di mercato (attività bancaria e intermediazione finanziaria);
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Contenuto della segnalazione
Al fine di garantire una corretta e tempestiva trattazione delle segnalazioni ricevute, occorre che siano il più possibile circostanziate e contenenti ogni aspetto ritenuto rilevante, nonché ogni relativa documentazione reputata utile. In particolare, occorre che la segnalazione contenga:

- la chiara indicazione di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto segnalato;
- l'allegazione di eventuali documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza del fatto segnalato.

4. IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE ISTITUITO PRESSO LA SOCIETÀ

La Società ha istituito un canale interno di segnalazione che garantisce la riservatezza del segnalante.

Il canale interno di segnalazione è attivato sulla piattaforma online di segnalazione, raggiungibile da parte di tutti i destinatari sul sito della Società nella sezione intitolata "Whistleblowing".

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata ad un membro dell'Organismo di Vigilanza già nominato ai sensi del d.lgs. 231/01. È garantita l'imparzialità, indipendenza, nonché l'adeguata formazione

del gestore in materia di *whistleblowing.*

Al fine di evitare l'esposizione del segnalante ad eventuali misure ritorsive, è garantita la riservatezza della sua identità e dei suoi dati personali, nonché il trattamento dei dati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione del canale interno di segnalazione (sia nella fase della gestione nonché nella fase istruttoria) sono autorizzati al trattamento dei dati personali e obbligati al trattamento riservato dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione.

Al fine di agevolare il segnalante, il canale interno di segnalazione prevede, in alternativa alla segnalazione scritta la possibilità di effettuare una segnalazione anche in forma orale, caricando nell'apposita sezione della piattaforma una registrazione vocale.

I dati della segnalazione effettuata sulla piattaforma (dati del segnalante, informazioni fornite, corrispondenza con il gestore, documenti caricati, ecc.) saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

a) Ricevimento della segnalazione
Effettuata la segnalazione previa compilazione del modulo sulla piattaforma, il gestore del canale interno di segnalazione ottiene la relativa notifica.

b) Avviso di ricevimento
Entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della segnalazione, il segnalante ottiene un avviso di ricevimento generato dal sistema, contenente anche un codice di ricevuta da utilizzare per qualsiasi attività di *follow-up*. L'avviso di ricevimento non contiene valutazioni o messaggi personalizzati relativi al merito dei fatti segnalati.

c) Valutazione preliminare di ammissibilità
Il gestore, entro tempistiche ragionevoli, valuta la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione e ne valuta l'ammissibilità. La segnalazione non è ammissibile se è manifestamente infondata o di contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti.

d) Istruttoria
Valutata l'ammissibilità, il gestore avvia l'istruttoria che consiste nell'approfondimento dei fatti oggetto di segnalazione, per giungere ad una preliminare valutazione della segnalazione nel merito. A tal fine, il gestore può, se lo ritiene necessario:

- interloquire con il segnalante sulla piattaforma o di persona, chiedendo chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori;
- acquisire atti e documenti presso altre funzioni della società e/o coinvolgere terzi tramite audizioni e richieste, comunque salvaguardando la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Se il gestore dovesse, in seguito all'istruttoria, ravvisare elementi di manifesta infondatezza, disporrà l'archiviazione della segnalazione con adeguata motivazione.

In alternativa, ritenuta la segnalazione fondata, il gestore la trasmette agli organi interni o enti/istituzioni esterne secondo le competenze del caso concreto per l'adozione delle misure opportune.

e) Riscontro
Entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il gestore fornisce un riscontro scritto al segnalante.

Tale riscontro può contenere, in alternativa:

- dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza o accertata genericità;
- notizia dell'avvenuta archiviazione motivata per manifesta infondatezza nel merito;
- notizia dell'avvenuta trasmissione della segnalazione agli organi interni/esterni competenti;
- la mera comunicazione dell'avvio di un procedimento interno con descrizione dello stato di avanzamento dell'istruttoria e delle attività che si intende intraprendere (cd. "riscontro interlocutorio"). In tale caso, gli esiti dell'istruttoria vanno comunque comunicati al segnalante in un secondo momento.

6. SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Se circostanziate, le segnalazioni anonime sono equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate in base alla presente procedura. Se il segnalante anonimo è successivamente identificato e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni di cui al d.lgs. 24/2023.

7. DIVIETO DI COMPORTAMENTI RITORSIVI

Il d.lgs. 24/2023 prevede a tutela del segnalante il divieto di ritorsione, definita come *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante in via diretta o indiretta un danno ingiusto".*

A titolo meramente esemplificativo, le ritorsioni di cui all'art. 17 del d.lgs. 24/2023, vietate a pena di nullità dell'atto, possono consistere in licenziamenti, retrocessioni di grado, mancate promozioni, riduzioni di stipendio, referenze negative, coercizioni o discriminazioni, ecc.

La protezione prevista in caso di ritorsioni non opera in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado, nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave.

8. CANALE ESTERNO PRESSO L'ANAC – DIVULGAZIONE PUBBLICA

Canale esterno presso ANAC
Solo nei seguenti casi e in stretto subordine all'utilizzo del canale interno, il segnalante può ricorrere al canale esterno attivato presso ANAC e disponibile sul sito istituzionale nella sezione *whistleblowing*:

- se il canale interno obbligatorio non è stato attivato o, anche se attivato, non è conforme ai requisiti di cui al d.lgs. 24/2023;
- se il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ma questa non ha avuto seguito;
- se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, o questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;

- se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

Infine, esclusivamente in uno dei seguenti casi il segnalante può ricorrere al meccanismo della divulgazione pubblica, rendendo di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o altri mezzi di diffusione equipollenti:

- se, in seguito ad una segnalazione interna, il segnalante si è rivolto al canale esterno presso ANAC e nemmeno questa ha fornito riscontro entro termini ragionevoli;
- se l'interessato ha direttamente effettuato una segnalazione esterna ad ANAC e questa non ha fornito riscontro entro termini ragionevoli;
- quando il segnalante ha fondato motivo di ritenere che una segnalazione esterna ad ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito;
- quando il segnalante ha fondato motivo, sulla base di circostanze concrete e non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.